

COMUNE DI VERZUOLO

(Provincia di Cuneo)

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 30/06/2021

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 2	GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 3	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Art. 4	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Art. 5	SOGGETTO ATTIVO
Art. 6	SOGGETTI PASSIVI
Art. 7	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
Art. 8	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ' A PRODURRE RIFIUTI
Art. 9	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
Art. 10	COSTI DI GESTIONE
Art. 11	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 12	PIANO FINANZIARIO
Art. 13	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 14	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
Art. 15	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 16	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 17	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 18	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 19	SCUOLE STATALI
Art. 20	TASSA GIORNALIERA
Art. 21	TRIBUTO PROVINCIALE
Art. 22	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 23	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 24	RIDUZIONI PER IL RECUPERO
Art. 25	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
Art. 26	AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI
Art. 27	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 28	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 29	DICHIARAZIONE
Art. 30	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
Art. 31	RISCOSSIONE
Art. 32	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Art. 33	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
Art. 34	SANZIONI
Art. 35	INTERESSI
Art. 36	RIMBORSI
Art. 37	IMPORTI MINIMI
Art. 38	FONDO INCENTIVO GESTIONE ENTRATE
Art. 39	TUTELA DATI PERSONALI
Art. 40	DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2020
Art. 41	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42	ENTRATA IN VIGORE

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, disciplina la Tassa sui Rifiuti, TARI, prevista dall'articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147, dal DPR 27/04/1999 n° 158 **nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n° 443/2019 di ARERA.**

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, **il D. Lgs. n° 116/2020 ed è altresì conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. 152/2006).**

Art. 2
GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, disciplinato da specifiche disposizioni normative e regolamentari.

Art. 3
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. **I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.**
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) **i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;**
 - b) **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;**
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;**
 - d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;**
 - e) **i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;**
 - f) **i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;**
 - g) **I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.**
3. **Sono rifiuti speciali:**
 - a) **i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;**
 - b) **i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;**
 - c) **i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;**
 - d) **i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;**

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento

di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, definiti annualmente sulla base di un Piano Finanziario, approvato dal Consiglio comunale.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise in:
 - a) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i locali chiusi su uno o due lati, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 5
SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Art. 6
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e di alloggi ammobiliati, la TARI è dovuta dal proprietario dei locali e delle aree o dai titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 7
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione delle parti di altezza inferiore a 1,5 metri e dei locali chiusi da meno di tre lati.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta da parte di personale comunale.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R.138/1998.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 8
ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa:

- a) le aree scoperte destinate all'esercizio di attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali a titolo esemplificativo vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, locali contatori, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura;
- c) le unità immobiliari oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, previa comunicazione da parte del contribuente ed a condizione che non siano utilizzati;
- d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- g) locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi istituzionali in gestione diretta;
- h) locali ed edifici destinati esclusivamente al culto delle religioni;
- i) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- 1) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche.

2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente o certificata a seguito di attività di verifica del Comune.

3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 9
**ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI
AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superficie escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento del 40 %.

3. Per fruire dell'esclusione o delle riduzioni di cui sopra gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché le modalità di smaltimento secondo la norma vigente.

4. Non sono inoltre soggette alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole dove vengono depositati prodotti agricoli o forestali naturali, quali legnaie, fienili e simili;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive a condizione che siano prodotte all'ente le relative certificazioni attestanti lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi attraverso soggetti autorizzati;

d) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Art. 10 COSTI DI GESTIONE

1. Il gettito derivante dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Art. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevista da norme statali, relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la facoltà prevista dall'art.193 del TUEL che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre.

Art. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente.
3. L'Ente approva il Piano Finanziario in Consiglio Comunale e provvede a trasmetterlo all'ARERA che, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.

Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito

e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previsto dal DPR n. 158/1999.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, in relazione alla superficie ed alla produzione potenziale di rifiuti delle diverse utenze. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui all'allegato 1, del DPR n. 158/1999.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'art. della Legge 23/12/2013 n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Art. 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, debitamente documentati.

Art. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o parenti non residenti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio svolti all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti viene stabilito in misura proporzionale alla superficie totale dei locali come dalla seguente tabella:

Superficie dei locali occupati	Persone equivalenti (nr.)
Fino a mq. 70	1
Da mq. 71 a mq. 90	2
Da mq. 91 a mq. 110	3
Da mq. 111 a mq. 130	4
Da mq. 131 a mq. 150	5
Oltre mq. 151	6 o più

Intendendosi per “superficie dei locali” quelle destinate ad abitazione, incluse tutte le pertinenze.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, la tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all'anno, ed è associato ad un nucleo di persone pari a quello individuato nella tabella di equivalenza di cui al 3° comma del presente articolo.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non di pertinenza, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al momento dell'elaborazione degli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente, in aumento o diminuzione, determinano la rideterminazione dell'importo dovuto, con congruaggio nell'avviso di pagamento relativo all'annualità successiva.

Art. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui

le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza (almeno il 40% dell'intera superficie soggetta alla tariffa, per ciascuna delle attività incidenti) assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile ad una specifica categoria di tariffa tra quelle previste.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19

SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 e convertito con modificazioni della Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 20

TASSA GIORNALIERA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile, commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione di cui al presente comma è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa che alla quota variabile.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale comprese le agevolazioni e le riduzioni.

Art. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è fissato nella misura del 5% sull'importo della tassa comunale, salva diversa deliberazione della Provincia.

Art. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 40 % dell'importo della stessa sia per la quota fissa che per quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

abitazioni e relative pertinenze utilizzate da nuclei familiari che siano in possesso e producano all'Ufficio Tributi l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 12.000,00, in corso di validità e che nessuno dei componenti del nucleo familiare risulti proprietario o titolare di diritto di uso, usufrutto o altro diritto reale su beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i

terreni ricadenti in zone montane e collinari che non producono reddito), anche pro quota, diversi dall'abitazione in oggetto e relative pertinenze **ed a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali.**

Per il solo anno 2021 le riduzioni sono applicate, su richiesta del contribuente, da presentarsi al Comune entro il 31/07/2021, mentre, a regime, la scadenza sarà il 31 marzo di ogni anno di imposizione.

2. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30 % dell'importo della stessa, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle unità immobiliari a destinazione abitativa e relative pertinenze, i cui detentori (titolari di diritti reali, conduttori, affittuari o comodatari) pur avendone mantenuto la disponibilità, sono, per almeno 90 giorni consecutivi, stabilmente ricoverati presso Case di Cura o Riposo, Pensionati o assistiti presso altre famiglie (con autocertificazione indicante gli estremi anagrafici della famiglia di riferimento); per beneficiare dell'esclusione tali unità non devono essere occupate neppure saltuariamente da altre persone. Per le persone assistite presso altre famiglie, l'esclusione dall'assoggettamento alla tariffa, si applica a decorrere dalla data della comunicazione. Per le persone ricoverate presso Case di Cura o Riposo, Pensionati, dalla data di ricovero se comunicata entro l'anno solare in cui l'evento si è verificato.

3. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30 % dell'importo della stessa, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

utenze domestiche:

- a. Gli alloggi e pertinenze a disposizione dei cittadini residenti all'estero (AIRE) utilizzate per un periodo non continuativo. Queste utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, ad un nucleo di persone pari a quello individuato dalla tabella di equivalenza di cui all'art. 16 comma 3 del presente regolamento. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.
- b. Gli alloggi e pertinenze, a disposizione di soggetti non residenti sul territorio comunale, utilizzati in modo non continuativo. Queste utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, ad un nucleo di persone pari a quello individuato dalla tabella di equivalenza di cui all'art. 16 comma 3 del presente regolamento. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.
- c. Gli alloggi e pertinenze, a disposizione di residenti sul territorio comunale, quali ad esempio unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, utilizzati in modo non continuativo. Queste utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al nucleo anagrafico residente. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richieste e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa domanda, che deve essere presentata su modello predisposto dall'Ufficio Tributi.

5. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile del 30%, limitatamente alla superficie dell'abitazione, incluse le pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico e decorre dalla data di presentazione dell'istanza, o dalla data di consegna del compostatore.

Il Comune provvederà, con controlli a campione, a verificare la corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida mediante autocompostaggio ed alla conseguente sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. La Giunta comunale può definire annualmente specifiche riduzioni od esenzioni, in relazione all'esigenza di favorire la sistemazione abitativa dei lavoratori stagionali extracomunitari, al di fuori dei flussi programmati, ed evitare il formarsi di situazioni abitative precarie tali da determinare una produzione incontrollata dei rifiuti.

Art. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia per la parte fissa che per la parte variabile, del 30 % alle utenze non domestiche, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Si applicano il 4° e 6° comma dell'articolo precedente.

3. La tariffa non si applica sia nella quota fissa che nella quota variabile, ai locali diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, arredi e materiali di qualsiasi natura o per le quali non sia attivata alcuna utenza individuale relativa a servizi di pubblica utilità.

Art. 24

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 3 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 25

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente e conferire a recupero al di fuori del ser-

vizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi/Protocollo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 26

AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 27

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze domestiche e non domestiche, in misura del 60% per le utenze, poste ad una distanza superiore a 1.000 (mille) metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Una riduzione fino al 70% della quota variabile della tariffa, potrà essere applicata nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Art. 29

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o agevolazioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la stessa può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà, ai sensi art.1, comma 642 L.27/12/2013 n.147. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno successivo alla data in cui si è verificata la variazione.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini suddetti, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o TARES – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 30

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, redatta su modelli predisposti dal Comune, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) eventuale indirizzo di posta certificata.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o altro mezzo elettronico. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. Il Comune può provvedere a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e i termini ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento, predisposte sulla base dei dati in possesso dell'ufficio.

Art. 31

RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché

tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

2. Il pagamento va effettuato in due rate le cui scadenze sono stabilite dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle relative tariffe.

L'importo della prima rata di acconto è pari al 50% della tassa dovuta applicando le tariffe stabilite per l'esercizio precedente e sulla base della situazione esistente per ciascun contribuente al momento dell'elaborazione degli avvisi di pagamento; l'importo della seconda rata di saldo è calcolato sulla base delle tariffe stabilite per l'esercizio in corso, con congruaggio rispetto a quanto già versato in acconto. E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il pagamento della rata di acconto.

3. Il versamento va effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali (S.D.D.- domiciliazione bancaria e Pago PA).

4. L'importo annualmente dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 0,50 euro.

5. Le variazioni che comportano un diverso ammontare della tassa richiesta per l'anno in corso saranno oggetto di apposito discarico (o rimborso) o di recupero mediante ulteriore emissione di avvisi di pagamento.

6. Il pagamento delle somme dovute a titolo di tassa, sanzioni ed interessi in seguito all'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e per mancato o parziale versamento o di variazione di cui al precedente comma, possono essere versate con modello F24.

7. Il versamento della tassa non è dovuta quando l'importo annuale risulta pari o inferiore ad euro 12,00 per anno d'imposta.

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso versamento, con irrogazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 34 ed l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stesso è il Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria che potrà delegare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabilità del procedimento a dipendenti appartenenti al settore aventi i requisiti professionali.

Art. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla richiesta;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario responsabile, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646,

della L. 147/2013.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Gli importi dovuti a seguito dell'attività di accertamento possono essere rateizzati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.

Art. 34 SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo precedente, si applicano le sanzioni previste dai commi 696-699, dell'art. 1 della L. 147/2013:

- omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50,00 euro.

- infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50,00 euro.

- mancata risposta al questionario entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 35 INTERESSI

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura prevista del tasso legale tempo per tempo vigente.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 37 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla richiesta di versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad Euro

12,00 (dodici) per anno d'imposta.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

ART. 38 FONDO INCENTIVO GESTIONE ENTRATE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate comunali e per il riconoscimento di trattamento economico accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, preposto al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, viene istituito un apposito fondo incentivante, che è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento (come risultanti dal conto consuntivo approvato entro i termini di Legge) a titolo di Imu e Tari.

2. La quantificazione di tale fondo è data dal 5% delle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, effettuate nell'anno precedente, ivi comprese quelle derivanti dalla riscossione coattiva, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, a prescindere dall'anno di emissione dei provvedimenti. Concorrono altresì alla costituzione del fondo le entrate derivanti dalle riscossioni derivanti da atti di ingiunzione relativi ai medesimi provvedimenti.

3. La disciplina del presente fondo è prevista dallo specifico Regolamento.

Art. 39 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Art. 40 DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2021

1. Per il solo anno 2021, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, ed in relazione all'emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19 viene disposto quanto segue:

- **riduzione del 100% della tassa (quota fissa e variabile) dovuta dalle attività economiche e produttive totalmente chiuse per tutto il periodo di sospensione dell'attività;**
- **riduzione del 100% della tassa (quota fissa e variabile) dovuta per dehors per tutto il periodo di sospensione dell'attività;**
- **riduzione del 100% della tassa (quota fissa e variabile) dovuta in riferimento a maggiori o nuove superfici aperte per gli arredi esterni dei dehors degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed eventuali occupazioni con strutture mobili per la somministrazione;**
- **Esenzione della tassa (quota fissa e variabile) dovuta per banchi di mercato beni durevoli e banchi di mercato generi alimentari per tutto il periodo come previsto dalla legge 160/2019 c. 838.**
- **riduzione del 50% della tassa (quota fissa e variabile) per tutte le attività sopra indicate che hanno subito una riduzione parziale dell'attività indicandone le motivazioni ed i periodi di chiusura parziale.**

Le presenti riduzioni sono applicate ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, ricorrendo alla fiscalità generale dell'ente.

Per il solo anno 2021 le riduzioni sono applicate, su richiesta del contribuente, da presentarsi al Comune entro il 31/07/2021.

Art. 41 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021, in osservanza della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Attività agricole